

MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 12 gennaio 2018

Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.
(18A00351)
(GU n.18 del 23-1-2018)

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE

E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle

regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15

marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, recante «Legge-quadro
in

materia di incendi boschivi»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
recante

«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco,

a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
il

riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11
della

legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto 2012, n. 131, che
dispone

che il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e

della difesa civile del Ministero dell'interno assicura
il

coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul
territorio

nazionale delle attività di spegnimento con la flotta
aerea

antincendio di cui al comma 2-bis dell'art. 7 della legge 21 novembre

2000, n. 353;

Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
«Deleghe

al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni

pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
recante

«Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni
di

polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai
sensi

dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124,

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,

n. 314 «Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali

periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» e successive

modificazioni;

Visti i provvedimenti del capo del Corpo forestale dello Stato, nn.

0081268, 0081270, 0081271, 0081272, 0081273 in data 31 ottobre 2016,

adottati ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di individuazione del contingente

del personale del predetto Corpo assegnato al Corpo nazionale dei

vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole,
alimentari

e forestali del 21 luglio 2017, adottato ai sensi dell'art. 13,
comma

1, del citato decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,
di

trasferimento delle risorse logistiche, strumentali e finanziarie
del

Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2013,
n.

40, concernente il regolamento recante la disciplina
del

trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione
civile

al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della

difesa civile, a norma dell'art. 7, comma 2-bis, della legge
21

novembre 2000, n. 353;

Visti gli articoli 744 e 748 del Codice della
navigazione,

approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che
disciplinano,

rispettivamente, gli aeromobili di Stato e le relative
norme

applicabili;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 dicembre
2012,

concernente la disciplina normativa della componente aerea del
Corpo

nazionale dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto
2014

concernente «Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio

negli aeroporti ove tale servizio non e' assicurato dal Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di

primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di

aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20

agosto 2014, n. 192;

Visto l'accordo quadro del 16 aprile 2008 tra il Ministero

dell'interno e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e

forestali;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale del
Corpo

nazionale dei vigili del fuoco;

Rilevato che le competenze del Corpo forestale dello Stato
in

materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento
con

mezzi aerei degli stessi sono state attribuite al Corpo nazionale
dei

vigili del fuoco, con particolare riferimento al concorso con
le

regioni nel contrasto degli incendi boschivi con l'ausilio di
mezzi

da terra e aerei, al coordinamento delle operazioni di
spegnimento,

d'intesa con le regioni, anche per quanto concerne l'impiego
dei

gruppi di volontariato antincendi (AIB), e la partecipazione
alla

struttura di coordinamento nazionale e a quelle regionali;

Atteso che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del citato decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, occorre disciplinare

l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, del servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in

strutture centrali e territoriali, nonché l'attività di

coordinamento dei Nuclei operativi speciali e dei Centri operativi

antincendio boschivo del Corpo forestale dello Stato, trasferita al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite le direzioni regionali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e in relazione al trasferimento

dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, delle competenze in

materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con

mezzi aerei degli stessi e delle relative risorse umane,
logistiche,

strumentali e finanziarie, disciplina:

a) l'individuazione, nell'ambito del Corpo nazionale,
del

servizio antincendio boschivo e la sua articolazione in
strutture

centrali e territoriali, competenti, altresì, alla gestione
dei

rapporti con la componente volontaria antincendio boschivo;

b) l'attività di coordinamento dei nuclei operativi speciali
e

dei centri operativi antincendio boschivo del Corpo forestale
dello

Stato, trasferita al Corpo nazionale, tramite le direzioni
regionali;

c) l'attivazione del servizio antincendio boschivo in
relazione

alle risorse effettivamente trasferite dal Corpo forestale dello

Stato al Corpo nazionale.

2. Il presente decreto disciplina, altresì, la riorganizzazione

del servizio aereo del Corpo nazionale in relazione al trasferimento

delle competenze e delle risorse di cui al comma 1, nonché per dare

attuazione a quanto disposto dall'art. 18, comma 4, del decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Art. 2

Istituzione ed organizzazione del Servizio

antincendio boschivo a livello centrale e territoriale

1. Per l'espletamento delle competenze di cui all'art. 9, comma 1,

del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e' istituito il

Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale, di seguito

denominato servizio AIB, articolato in uffici centrali e

territoriali.

2. Al livello centrale il servizio AIB e' collocato nell'ambito

della direzione centrale per l'emergenza ed il soccorso tecnico, la

quale, all'uopo, assume la denominazione di direzione centrale per

l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo.

3. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata
a

livello regionale presso ogni direzione regionale ed
interregionale

dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
di

seguito denominate direzioni regionali.

4. Alle esigenze logistiche e strumentali del servizio AIB
provvede

la direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

5. Il capo del Corpo nazionale fornisce direttive e indirizzi
agli

uffici centrali e territoriali del servizio AIB, anche per
quanto

concerne i rapporti con la componente volontaria
antincendio

boschivo.

Art. 3

Uffici centrali del servizio AIB

1. Nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e

della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, sono

individuati i seguenti uffici centrali dirigenziali del servizio AIB:

a) direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e

l'antincendio boschivo: ufficio pianificazione e coordinamento del

servizio AIB, con il compito di effettuare la pianificazione e il

coordinamento operativo delle attività' del servizio AIB e di

definire le linee guida in materia di lotta attiva contro gli incendi

boschivi e spegnimento degli stessi con mezzi aerei e terrestri;

b) direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali:

ufficio mezzi, materiali e attrezzature AIB, con il compito di

assicurare l'approvvigionamento delle risorse strumentali necessarie

alla lotta attiva antincendi boschiva, ad esclusione dei mezzi aerei.

Art. 4

Uffici regionali del servizio AIB

1. L'organizzazione territoriale del servizio AIB e' articolata a

livello regionale. Il direttore di ogni direzione regionale e'

responsabile delle relative attivita' di coordinamento e individua,

nell'ambito della propria direzione, le unita', anche di livello non

dirigenziale, preposte alle attivita' di pianificazione e

coordinamento operativo. A tal fine in ogni direzione regionale e'

istituito l'ufficio servizio AIB. All'ufficio servizio AIB e'

assegnato, di norma, il dirigente referente per il soccorso pubblico

e le colonne mobili regionali.

2. In ciascuna regione, con provvedimento del capo del Corpo

nazionale, su proposta del direttore regionale, sono individuate le

sedi territoriali del Corpo nazionale nelle quali e' articolato a

livello provinciale il servizio AIB. In prima applicazione, tale

individuazione e', altresì, effettuata anche tenuto conto di quanto

previsto dall'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto

2016, n. 177.

3. L'assetto organizzativo del servizio AIB può essere, altresì,

rimodulato anche in considerazione di eventuali accordi o convenzioni

con le regioni.

4. I direttori regionali operano in attuazione delle direttive e

degli indirizzi di cui all'art. 2, comma 5, nei limiti delle risorse

disponibili e nell'ambito degli accordi di programma e delle

convenzioni con le regioni.

Art. 5

Compiti dell'ufficio servizio AIB

1. L'ufficio servizio AIB, in relazione a quanto previsto dall'art.

4 e sulla base delle risorse disponibili:

a) assicura la partecipazione alle strutture di coordinamento

regionali;

b) pianifica ed organizza, in concorso con la regione,
le

attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi e
spegnimento

degli stessi con mezzi aerei e terrestri e coordina
l'impiego

operativo dei gruppi di volontariato antincendio nell'ambito
di

quanto previsto dagli accordi con le regioni;

c) collabora con le regioni per le attività previste dalle
legge

21 novembre 2000, n. 353, ivi comprese le attività di cui all'art.
8

della medesima legge;

d) attua, nel rispetto della regolamentazione e
della

pianificazione previste dalla direzione centrale per la
formazione,

la formazione e l'addestramento del personale del Corpo nazionale nel

settore AIB, nonché la formazione e l'addestramento del volontariato

AIB o di altri soggetti inseriti nei sistemi AIB regionali,

nell'ambito di quanto previsto dagli accordi con le regioni;

e) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati sugli

incendi boschivi.

2. Le attività dei Centri operativi antincendio boschivo (COAB)

sono integrate, nei limiti delle risorse disponibili, nelle sale

operative delle direzioni regionali, potenziate ove necessario; tali

attività possono anche essere svolte nell'ambito delle Sale

operative unificate permanenti (SOUP) delle regioni se previsto dagli

accordi.

3. Le attività dei Nuclei operativi speciali (NOS) sono integrate,

nei limiti delle risorse disponibili,
nell'organizzazione

territoriale del Corpo nazionale e dipendono, per le attività

operative e tecnico amministrative di supporto, dai comandi

territorialmente competenti.

4. Presso la sede del Centro operativo aereo unificato (COAU) del

Dipartimento di protezione civile, il personale trasferito dal Corpo

forestale dello Stato integra il personale del Corpo nazionale

presente presso tale struttura ai sensi dell'art. 7, comma 2, della

legge 21 novembre 2000, n. 353.

5. Le sezioni staccate del Centro operativo aereo del Corpo

forestale dello Stato trasferite al Corpo nazionale costituiscono

nuovi reparti volo del medesimo Corpo nazionale, con esclusione della

sezione staccata di Roma-Ciampino che confluisce nel centro

aviazione. Le attività dei nuovi reparti volo sono integrate

nell'organizzazione aeronautica del Corpo nazionale e dipendono dalle

direzioni regionali territorialmente competenti.

Formazione, ricerca e studio per la lotta AIB

1. L'attivit  di formazione, e quella di ricerca e di studio per

la lotta attiva agli incendi boschivi, sono svolte, rispettivamente,

dagli uffici servizio AIB istituiti presso la direzione regionale per

la Calabria e presso la direzione regionale per la Lombardia, sulla

base degli indirizzi stabiliti, rispettivamente, dalla direzione

centrale per la formazione e dalla direzione centrale per la

prevenzione e la sicurezza tecnica.

Organico del servizio antincendio boschivo

1. In prima applicazione, le dotazioni organiche degli uffici di

cui agli articoli 3 e 4, indicate nella tabella A del decreto 19

agosto 2016, n. 177, sono assegnate secondo l'allegato 1 che

costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'aggiornamento della ripartizione delle dotazioni organiche

nelle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale si

provvede con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'art.

141, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Art. 8

Sedi di servizio

1. Le sedi di servizio del Corpo forestale dello Stato trasferite

al Corpo nazionale sono inserite nell'articolazione territoriale del

Corpo nazionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 marzo

2006, n. 139.

Art. 9

Riorganizzazione del servizio aereo ed aeroportuale

1. Per le finalita' di cui al comma 2 dell'art. 1, in coerenza con

i principi di organizzazione aeronautica e di sicurezza del volo

indicati nel decreto del Ministro dell'interno 10 dicembre 2012, e in

attuazione degli articoli 744 e 748 del codice della navigazione

aerea, nell'ambito del Dipartimento, il servizio aereo ed

aeroportuale del Corpo nazionale e' riorganizzato nei seguenti uffici

dirigenziali:

a) ufficio regolazione aeronautica della componente aerea del

Corpo nazionale e certificazione e sorveglianza di aeroporti ed

eliporti, per lo svolgimento delle funzioni di regolazione operativa

e tecnica della componente aerea del Corpo e di certificazione e

sorveglianza inerenti il servizio di salvataggio e antincendio di

aeroporti ed eliporti, posto in posizione di staff al capo del Corpo

nazionale, che svolge la funzione di autorità aeronautica per la

flotta aerea del Corpo nazionale;

b) ufficio sicurezza volo e qualità, addestramento e

standardizzazione, per la promozione e l'attuazione delle politiche

di sicurezza e di addestramento del personale del servizio aereo ed

aeroportuale del Corpo nazionale, posto in posizione di staff al

direttore centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;

c) ufficio coordinamento servizio aereo e soccorso
aeroportuale,

per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, coordinamento
e

direzione del servizio aereo ed aeroportuale del Corpo
nazionale,

inserito nella direzione centrale per l'emergenza e il
soccorso

tecnico, a sua volta articolato nei seguenti uffici:

1) ufficio gestione operativa della flotta aerea e
soccorso

aeroportuale, per l'organizzazione, gestione e impiego
operativo

della flotta aerea del Corpo e per assicurare l'organizzazione e
lo

sviluppo del servizio di salvataggio e lotta antincendio
negli

aeroporti e negli eliporti;

2) ufficio gestione tecnica della flotta aerea, per
le

attività di gestione e coordinamento dell'aeronavigabilità e
della

manutenzione della flotta aerea del Corpo nazionale;

3) ufficio gestione tecnico-contrattuale della flotta aerea
e

del soccorso aeroportuale, per assicurarne la gestione
delle

attività tecnico-contrattuali.

2. Al fine di consentire l'istituzione degli uffici di cui al
comma

1, tenuto conto di quelli già esistenti e senza ulteriori oneri
per

il bilancio dello Stato, sono soppressi i seguenti uffici:

a) ufficio attivita' ispettiva aeroportuale e portuale presso

l'ufficio centrale ispettivo del Dipartimento, le cui funzioni

ispettive in ambito portuale vengono attribuite all'ufficio di

coordinamento delle politiche di controllo presso il medesimo ufficio

centrale ispettivo;

b) ufficio del dirigente referente della prevenzione e sicurezza

tecnica presso le direzioni regionali Campania, Piemonte e Lazio.

Art. 10

Norme finali

1. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato negli

accordi e nelle convenzioni con le regioni per i settori di

competenza, nei limiti delle risorse disponibili e previo consenso

formale delle parti, che possono anche ridefinire i termini degli

stessi accordi e convenzioni.

2. Il Corpo nazionale subentra al Corpo forestale dello Stato nella

partecipazione agli organismi internazionali in tema di lotta agli

incendi boschivi.

3. In prima applicazione, nelle direzioni regionali Calabria,

Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia e Toscana,

all'ufficio servizio AIB e' assegnato un dirigente AIB.

4. Con decreti del Ministro dell'interno, ai sensi di quanto

previsto dall'art. 68 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, sono definiti i nuovi incarichi di funzione e le relative

declaratorie per gli uffici dirigenziali di cui agli articoli 3, 4 e

8, e si provvede, altresì, alla graduazione dei medesimi incarichi

di funzione, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 13 ottobre

2005, n. 217.

5. I successivi aggiornamenti delle disposizioni organizzative

delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale adottate

dal presente decreto sono disposte ai sensi del decreto legislativo

13 ottobre 2005, n. 217.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Dipartimento provvede agli adempimenti di cui al presente decreto

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

7. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla

data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

Roma, 12 gennaio 2018

Il Ministro dell'interno

Minniti

Il Ministro per la semplificazione

e la pubblica amministrazione

Madia

Il Ministro dell'economia

e delle finanze

Padoan

ALLEGATO 1 - Ripartizione territoriale delle dotazioni organiche
AIB

Parte di provvedimento in formato grafico